

RUBRICA INFORMATIVA GENERALE — Agosto 2022

La sicurezza di trabattelli, piccoli trabattelli ed attrezzature speciali

I trabattelli sono opere provvisorie che sono stati identificati in ambito legislativo e normativo spesso con termini differenti: **ponti su ruote a torre**, **piccoli trabattelli**, **ponteggi su ruote**, **torri mobili di accesso e di lavoro**.

Al di là dei nomi che possono essere diversi, tuttavia queste attrezzature hanno la caratteristica di essere connessi a un elevato numero di infortuni professionali.

Per migliorare la prevenzione e le tutele in ambito lavorativo, crediamo sia utile, al di là della confusione terminologica, conoscere meglio queste attrezzature. E magari non solo dal punto di vista dei rischi, ma anche da quello della tipologia, della classificazione e dei requisiti, aspetti che sono importanti per scegliere, di volta in volta, l'attrezzatura più adatta e sicura.

Ci soffermiamo oggi sulle tipologie di trabattelli con riferimento al contenuto del documento Inail dal titolo "Trabattelli. Guida tecnica per la scelta, l'uso e la manutenzione"; un documento realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) con lo scopo di fornire, come dice il titolo, "un indirizzo per la scelta, l'uso e la manutenzione dei trabattelli da utilizzare nei luoghi di lavoro".

Riguardo alla tipologia di queste attrezzature provvisorie l'articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

- I trabattelli e la normativa tecnica di riferimento
- Le norme tecniche, i trabattelli e i piccoli trabattelli
- La particolarità delle attrezzature speciali

1. I trabattelli e la normativa tecnica di riferimento

Il documento riporta alcune norme tecniche di riferimento relative ai trabattelli:

- UNI EN 1004-1:2021 - Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati - Parte 1: Materiali, dimensioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza e prestazionali
- UNI EN 1004-2:2021 - Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati - Parte 2: Regole e linee guida per la preparazione di un manuale d'istruzioni.
- UNI 11764:2019 - Attrezzature provvisorie - Piccoli trabattelli su due ruote - Requisiti e metodi di prova.

Con riferimento a queste norme tecniche possono essere individuate le seguenti tipologie di trabattelli:

- **Trabattelli** (UNI EN 1004-1:2021, UNI EN 1004-2:2021);
- **Piccoli trabattelli** (UNI 11764:2019).



RUBRICA INFORMATIVA GENERALE — Agosto 2022

Esistono poi sul mercato delle “[attrezzature speciali mobili](#)” che – indica il documento Inail – “non sono conformi alle norme tecniche”.

Queste attrezzature, generalmente concepite per risolvere particolari esigenze di lavoro, “hanno caratteristiche diverse dai trabattelli e dai piccoli trabattelli, in genere dimensionali (ad esempio l'altezza, la configurazione a più campate), oppure di utilizzo (per esempio per l'accesso ad altra opera)”.

2. Le norme tecniche, i trabattelli e i piccoli trabattelli

Partiamo dai [trabattelli](#), con riferimento alla UNI EN 1004.

Questi trabattelli sono “generalmente destinati a lavori nei quali [è necessario che gli stessi debbano essere spostati, disassemblati e riconfigurati rapidamente](#)”.

Le attrezzature:

- “sono strutture temporanee costituite da elementi prefabbricati;
- dispongono di stabilità propria;
- dispongono di quattro piedini con ruote;
- sono costituiti da una sola campata;
- dispongono di una o più piattaforme, in base alla loro altezza;
- devono essere progettati in modo che possano essere montati, trasformati e smontati senza la necessità di utilizzare dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- non possono essere utilizzati come attrezzatura per accesso ad altra struttura;
- non possono essere utilizzati come punti di ancoraggio ai quali agganciare i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto”.

Il documento riporta poi molte altre descrizioni delle caratteristiche dei trabattelli nel paragrafo dedicato alla “classificazione”.

Invece i [piccoli trabattelli](#) (UNI 11764) sono generalmente destinati ad essere “[utilizzati in contesti specifici quali spazi ristretti e/o luoghi ad altezza ridotta](#) ove devono essere spostati, disassemblati e riconfigurati rapidamente. Viste le ridotte dimensioni possono essere usati da parte di [una persona alla volta e sopportare un carico massimo di 150 kg](#) che comprende il lavoratore, gli utensili, le attrezzature ed il materiale”.

Inoltre:

- “sono strutture temporanee costituite da elementi prefabbricati;
- dispongono di stabilità propria;
- dispongono di due piedini e due ruote;
- sono costituiti da una sola campata;ù
- dispongono di una o due piattaforme, in base alla loro altezza;
- devono essere progettati in modo che possano essere montati, trasformati e smontati senza la necessità di utilizzare dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- non possono essere utilizzati come attrezzatura per accesso ad altra struttura;ù
- non possono essere utilizzati come punti di ancoraggio ai quali agganciare i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto”.

Anche in questo caso varie altre caratteristiche sono riportate nel paragrafo relativo alla classificazione di queste attrezzature.

RUBRICA INFORMATIVA GENERALE — Agosto 2022

3. La particolarità delle attrezzature speciali mobili

Infine parliamo delle attrezzature speciali mobili che sono generalmente “destinate a lavori nei quali è necessario che le stesse debbano essere spostate, disassemblate e riconfigurate rapidamente, per particolari esigenze lavorative”.

Queste attrezzature **non sono conformi alle norme tecniche** e:

- sono strutture temporanee costituite da elementi prefabbricati;
- possono disporre di stabilità propria o meno;
- dispongono di ruote;
- possono avere una geometria complessa;
- dispongono di una o più piattaforme, in base alla loro altezza”.

Si indica poi che in generale devono soddisfare, in quanto attrezzature mobili, i requisiti previsti nel d.lgs. 81/2008 ed in particolare nell’art. 140.



RUBRICA INFORMATIVA GENERALE — Agosto 2022

Un [esempio di attrezzatura speciale mobile](#) è “una attrezzatura mobile per l’accesso ad altra struttura. Non rientrando nel campo di applicazione di alcuna norma tecnica, il fabbricante deve redigere una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, con l’esecuzione di calcoli e/o prove. Potrebbe essere necessario il supporto di un tecnico abilitato ad effettuare il progetto della attrezzatura speciale mobile, qualora il fabbricante non sia in possesso delle necessarie competenze”.

Si sottolinea che è necessario che il fabbricante, nella valutazione dei rischi, “tenga conto del particolare impiego dell’attrezzatura speciale mobile, ad esempio l’utilizzo dell’attrezzatura per l’accesso ad altra struttura, comunemente detto ‘sbarco in quota’, non previsto nelle norme tecniche”.

In ogni caso il fabbricante deve fornire “il manuale di istruzioni redatto avvalendosi della UNI EN 1004-2:2021 come utile riferimento per le parti applicabili”. Tale manuale “fa parte della attrezzatura speciale mobile e deve essere scritto nella lingua ufficiale del paese nel quale il prodotto è immesso sul mercato. Le istruzioni devono indicare l’uso previsto e contenere tutte le informazioni necessarie al lavoratore per l’uso della attrezzatura speciale mobile”.

Inoltre il fabbricante deve apporre sull’attrezzatura speciale mobile un [cartellino](#) che riporti almeno le seguenti informazioni:

- ~ “il nome o marchio del fabbricante;
- ~ il nominativo del prodotto: ad esempio ‘Attrezzatura speciale su ruote’;
- ~ il riferimento legislativo rispettato per la fabbricazione: d.lgs. 81/08 art. 140;
- ~ la specifica tecnica interna rispettata per la fabbricazione: ad esempio “Specificazione aziendale AS4”;
- ~ la classe di carico: ad esempio 300 kg/m²;
- ~ il numero massimo dei lavoratori: ad esempio 2;
- ~ l’altezza massima all’esterno/all’interno: ad esempio 10/14 m;
- ~ la tipologia di accesso: ad esempio AXXX scala a rampa;
- ~ la modalità di accesso: ad esempio EI esterno e interno”.

RUBRICA INFORMATIVA GENERALE — Agosto 2022

Novità per il Preposto della Sicurezza sul Lavoro

Tra le modifiche apportate al Testo Unico della Sicurezza dalla Legge n° 215/2021 per mezzo del D.L. 146/2021 troviamo una figura partecipe della sicurezza il cui profilo viene significativamente ridefinito da questa "mini-riforma". Vediamo, dunque, cosa cambia per il preposto per la sicurezza in termini di nomina, obblighi e formazione.

Chi "era" il preposto per la sicurezza

All'interno del Decreto Legislativo 81/08, il preposto per la sicurezza viene definito come il lavoratore che svolge il ruolo di sovrintendente dell'attività lavorativa e si fa garante dell'applicazione delle direttive del datore di lavoro in virtù delle sue competenze professionali e dei suoi poteri gerarchici e funzionali. Allo svolgimento di questo ruolo è applicabile il "principio di effettività" descritto all'articolo 299 del Testo Unico, di conseguenza può definirsi "Preposto di Fatto" anche chi esercita nel concreto la funzione di vigilanza e sovrintendenza senza aver ricevuto nomina ufficiale dal datore di lavoro (esempio: capi squadra, capi officina, capi reparto ecc).

Cosa cambia per la nomina del preposto

Partiamo subito dalla novità che riguarda la nomina del preposto, essa è sancita dall'aggiunta all'articolo 18 la lettera b-bis. Ricordiamo che l'articolo 18 contiene gli obblighi per la sicurezza attribuiti al datore di lavoro e ai dirigenti e l'aggiunta, nello specifico, introduce questo nuovo adempimento: "individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività". La nomina del preposto, quindi, diventa obbligatoria, ma ancora si attendono delle specifiche per fare chiarezza in materia. Tuttavia, anche se non si hanno informazioni relative alle modalità di individuazione, viene sottolineata la necessità di ufficializzare l'attribuzione dell'incarico tramite un atto di nomina ufficiale che contenga:

- i dati anagrafici dell'incaricato;
- l'indicazione dei compiti attribuiti;
- l'attribuzione dei poteri gerarchici per svolgere la funzione di preposto;
- la data della nomina;
- la firma per accettazione.

La mancata individuazione del preposto diventa quindi penalmente sanzionabile. Tuttavia, ripetiamo, si attendono maggiori aggiornamenti in materia che forniscano direttive da applicare ai casi concreti.

La nomina del preposto per attività in appalto e subappalto.

La nomina del preposto diventa espressamente obbligatoria soprattutto nei casi di lavori svolti in appalto o subappalto. Un'integrazione fatta all'articolo 26 del Testo Unico introduce l'obbligo per i datori di lavoro delle aziende appaltatrici e subappaltatrici di indicare al committente i nominativi dei soggetti che svolgono la funzione di preposto. Di conseguenza, per ogni azienda che lavora in un cantiere diventa fondamentale la presenza di un lavoratore, opportunamente formato, che ricopra il ruolo di preposto.

RUBRICA INFORMATIVA GENERALE — Agosto 2022

Il compenso per il preposto alla sicurezza

L'integrazione all'articolo 18 stabilisce anche un'importante novità: i contratti e gli accordi collettivi possono stabilire l'emolumento, o il compenso, che spetta al preposto per lo svolgimento delle sue mansioni.

Si introduce quindi la possibilità per il preposto di ricevere un pagamento per l'esercizio della sua funzione. Ciò è dovuto, probabilmente, al fatto che anche i compiti e gli obblighi del preposto sono cambiati, diventando più complessi e numerosi.



Cosa cambia per i compiti del preposto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del D.Lgs 81 sugli obblighi del preposto, con la nuova normativa vengono fatte delle aggiunte significative. Se gli obblighi precedenti richiedevano al preposto principalmente di vigilare, richiedere ai lavoratori di applicare le norme di sicurezza e segnalare al datore di lavoro eventuali irregolarità o inadempienze, adesso il preposto deve:

- intervenire per modificare eventuali comportamenti non conformi, somministrando le dovute indicazioni di sicurezza;
- interrompere l'attività del lavoratore che non attua le disposizioni di sicurezza e segnalarlo ai superiori diretti;
- interrompere temporaneamente l'attività e segnalare al datore di lavoro eventuali non conformità e a situazioni di pericolo.

Con la mini-riforma, dunque, il preposto passa da "sentinella della sicurezza" ad avere un ruolo più centrale e significativo nella gestione della sicurezza.

"i preposti devono, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti".

Inoltre, "in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate".

Cosa cambia per la formazione del preposto

Dati i cambiamenti nei compiti e negli obblighi, arriva una piccola rivoluzione anche nella formazione per il preposto sancita dall'articolo 37, a cui viene aggiunto il comma 7-bis che dice

che:

RUBRICA INFORMATIVA GENERALE — Agosto 2022

"le attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi".

Di conseguenza, la periodicità dell'aggiornamento si abbassa dai 5 iniziali a 2 anni, salvo verificarsi di episodi che influiscano sull'equilibrio della sicurezza in azienda e che rendano necessario un aggiornamento ancor più frequente. In fine, si perde la possibilità di svolgere i percorsi formativi in modalità e-learning.

Restiamo comunque in attesa di delucidazioni normative con l'uscita di un nuovo Accordo Stato-Regioni.

pericolose".

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. *L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato*⁷⁴.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

*7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo.*⁷⁵

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

*7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.*⁷⁶

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'Accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

⁷⁴ Comma così modificato nell'ultimo periodo dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".

⁷⁵ Si riporta l'art. 9-bis del D.L. 24 marzo 2022, n. 24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria" (GU n.70 del 24-03-2022), convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52 (in G.U. 23/05/2022, n. 119), entrato in vigore il 25/03/2022: Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro: 1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza".

⁷⁶ Modifica introdotta dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).

⁷⁷ Comma così modificato negli ultimi periodi dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".

⁷⁸ Comma così modificato dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".

⁷⁹ Comma introdotto dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".